



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 27

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ D.LGS 19/14 –
PREVENZIONE DELLE
FERITE DA TAGLIO O DA
PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E SANITARIO.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 recante **“Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”**.

Il decreto legislativo sopraccitato apporta integrazioni al D.Lgs. 81/08 e ha ad oggetto la problematica derivante dagli infortuni causati da punture da ago e ferite da taglio che possono occorrere ai lavoratori che operano nel settore ospedaliero e sanitario.

Si rileva che gli operatori interessati dal provvedimento sono quindi anche i medici chirurghi e gli odontoiatri e correlativamente tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che abbiano lavoratori indipendentemente dalla loro tipologia contrattuale.

Si riportano di seguito alcune delle disposizioni del decreto che si ritengono più rilevanti.

L'art. 286-ter, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 19/14 dispone **che per luoghi di lavoro interessati s'intendano le strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgano attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro**. L'art. 286-ter, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, sempre introdotto dall'art. 1 del suddetto decreto, stabilisce che per dispositivi medici taglienti s'intendano **“gli oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possano tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro”**.

L'art. 286-quater, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.Lgs. 81/08, recante "**Misure generali di tutela**", introdotto anch'esso dall'art. 1 del decreto legislativo n. 19/14, prevede che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro.

L'art. 286-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 81/08 recante "**Valutazione dei rischi**", introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, dispone che "il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, **in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione**, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse".

L'art. 286-sexies, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 recante "**Misure specifiche di prevenzione**", introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, stabilisce che, qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzia il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare **la sorveglianza sanitaria**.

L'art. 286-septies, comma 2, del D.Lgs. 81/08 recante "**Sanzioni**", introdotto dal decreto legislativo n. 19/14, prevede che "il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies".

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 286-sexies, comma 1, lett. e), che prevede la sorveglianza sanitaria negli studi medici e odontoiatrici con lavoratori, si rileva che questa Federazione è intervenuta nelle sedi istituzionali per evidenziare che, pur condividendo la ratio e l'impostazione del provvedimento indicato in oggetto, occorre valutare l'impatto sugli studi medici e odontoiatrici dell'obbligo della sorveglianza sanitaria. Il Sottosegretario di Stato FADDA nella seduta delle Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità del 30 gennaio 2014 ha condiviso questa impostazione, sottolineando che **la misura della sorveglianza**

sanitaria, in base al provvedimento in esame, deve essere adottata qualora la valutazione dei rischi evidenzi il pericolo di ferite da taglio o da punta e di infezione". Le Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità nella seduta del 30 gennaio 2014 hanno quindi espresso un parere favorevole al provvedimento, con la seguente osservazione: "valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione concernente l'obbligo di sorveglianza sanitaria - di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 286-*sexies* dello schema di decreto - al fine di chiarire che tale misura di prevenzione specifica debba essere adottata, qualora risulti necessaria in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/54/CE (detto articolo, richiamato dalla clausola 6, comma 2, dell'accordo quadro citato in premessa, prevede che la sorveglianza sanitaria sia adottata "se del caso", sulla base dei risultati della valutazione dei rischi)".

Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2014 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene che l'attuale formulazione del decreto risponda pienamente alla osservazione delle Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità del Senato (All. n. 1) e quindi che il testo del decreto non necessiti di ulteriori modifiche.

Sembrirebbe infatti evidente che in uno studio medico e odontoiatrico con lavoratori, per quanto concerne il rischio delle ferite da taglio o da punta, la valutazione dei rischi dovrebbe evidenziare che il rischio per i lavoratori possa essere solamente di natura accidentale e, quindi, imprevedibile con indagini sanitarie preventive. Nel caso di specie la sorveglianza sanitaria non dovrebbe essere necessaria ex ante; di fatto la nomina del medico competente non potrebbe essere considerata una misura necessaria volta ad evitare che il rischio delle ferite da taglio o da punta si traduca in un infortunio. Il rischio delle ferite da taglio può incorrere infatti solo accidentalmente e si può prevenire con misure specifiche, quali ad esempio la formazione dei lavoratori in ordine ai rischi e alle procedure da adottare.

Ciò non toglie che il quadro normativo sopra delineato non appare rassicurante; infatti la disposizione di cui all'art. 286-*sexies* del D.Lgs. 81/08 potrebbe dare luogo ad interpretazioni difformi da parte degli ispettori del lavoro che potrebbero applicare le prescrizioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 758/94. Di fatto l'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/94, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, potrebbe impartire le opportune prescrizioni, fissando un termine per l'eliminazione della irregolarità.

Nel caso di adempimento alla prescrizione l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una

somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa (art. 21 del D.Lgs. 758/94).

**Ciò detto, considerata la delicatezza della questione
trattata e le connesse responsabilità per i titolari di studio
medico e odontoiatrico con lavoratori, questa Federazione
ritiene di richiedere un parere specifico al Ministero
competente (All. n. 2).**

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia si
allega copia del provvedimento indicato in oggetto (All. n. 3)

Cordiali saluti


IL PRESIDENTE CAO

Giuseppe Renzo

Handwritten signature of Giuseppe Renzo in black ink, featuring a stylized 'G' and 'R'.

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

Handwritten signature of Amedeo Bianco in black ink, featuring a stylized 'A' and 'B'.

All. n. 3